



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA
"Prius undis fiamma antequam flectar"

PREVENZIONE INCENDI

Vicenza, data del protocollo

Al Ministro dell'Interno. Dipartimento VV.F.
Soccorso Pubblico e Difesa Civile.
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica. Roma

Tramite Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco
del Veneto e Trentino Alto Adige. Padova

OGGETTO: Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio - Quesito

E' pervenuto allo scrivente Comando da parte di un professionista antincendio, con nota acquisita al protocollo COM-VI n.6722 del 13.03.2023, che si allega, un quesito relativo all'oggetto, teso a chiarire quanto segue.

Viene chiesto di precisare quanto richiesto al comma 3 del punto S.3.8 del D.M. 3/8/2015 ss.mm.ii.: *"Il progettista è tenuto a verificare almeno le seguenti tipologie di sorgenti e bersagli: a. opere da costruzione, b. depositi di materiali combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero."*, in particolare:

Domanda 1: Fra i bersagli da considerare, al fine di effettuare il calcolo delle distanze di separazione per limitare la propagazione dell'incendio, vi sono anche i fabbricati esterni al perimetro della proprietà (bersagli fissi), i depositi temporanei, a cielo libero, di altra proprietà oppure il calcolo è da intendersi soddisfatto fino al solo confine di proprietà?

Domanda 2: La distanza di separazione fra un deposito esterno, all'aperto, con carico d'incendio specifico $q_f \geq 1800$ MJ/mq, e un edificio appartenenti alla stessa proprietà può essere sopperita dalla realizzazione di una parete REI120?

In riferimento alla domanda n.1, questo Comando ritiene che per bersagli (come definito al punto S.3.8 comma 3 del codice) debbano intendersi anche i fabbricati (opere da costruzione) esposti all'incendio collocati in altra proprietà. L'ipotesi di limitare il calcolo alla distanza dal confine appare conservativa ed onerosa mentre è di difficile definizione la posizione del deposito temporaneo a cielo libero in altra proprietà, essendo appunto caratterizzato da una temporaneità non valutabile a priori.

In riferimento alla domanda n.2, questo Comando ritiene che la distanza di separazione possa essere ridotta esclusivamente previa verifica effettuata con impiego di soluzioni alternative come previsto al punto S.3.4.3. del codice.

Tanto si trasmette per ogni utile valutazione della problematica segnalata.

LRub/--

Il Comandante
Ing. Andrea GATTUSO
Firmato digitalmente ai sensi di legge